

## PROCEDURA PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEARE e PER PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

1. Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
2. La richiesta di cui al punto precedente, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere effettuata per iscritto e deve pervenire alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator – mediante:
  - (i) consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
  - (ii) Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;
  - (iii) messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo [sslaziospa@postecert.it](mailto:sslaziospa@postecert.it) all'attenzione dell'Investor Relator;
3. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.
4. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter , comma 1, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.
5. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125 – ter, comma 1, del TUF.
6. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Gestione della Società entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Gestione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione nei termini di cui sopra.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF) di seguito riportato :

### Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori preposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell' integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.